

Codice A1703B

D.D. 13 marzo 2025, n. 221

Popillia japonica. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate.



ATTO DD 221/A1703B/2025

DEL 13/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: *Popillia japonica*. Prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; in particolare l'allegato II, parte B, annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Rutelidae);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi

nocivi in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”;

il Decreto ministeriale 3 aprile 2024, n. 0154311 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman ”

la l.r. del 22 gennaio 2019, n.1 e ss.mm.ii. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Preso atto che la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 4 marzo 2024 aveva definito le prescrizioni per le aziende produttrici di piante da impianto in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle aree delimitate.

Dato atto che sono state aggiornate in parte:

1. le misure e le condizioni per la coltivazione e la movimentazione di piante in vaso, con pane di terra, tappeti erbosi in zolle, per le aziende ricadenti nelle aree delimitate per *Popillia japonica*;
2. le modalità e i tempi per l'esecuzione dei carotaggi per accertare l'eventuale presenza degli stadi larvali dell'insetto nel terreno di coltivazione;
3. le modalità delle operazioni di autocontrollo da porre in atto da parte delle aziende e gli schemi di riferimento che devono essere utilizzati dalle aziende per la registrazione delle diverse operazioni.

Considerato che sono necessari costanti aggiornamenti relativi alle misure e alle procedure e pertanto annualmente sarà necessario predisporre una circolare informativa che sarà resa disponibile sul sito istituzionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>.

All'interno dell'area delimitata sono presenti aziende registrate ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 19/2021, in quanto operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/2031; tra queste vi sono aziende produttrici di piante in vaso, piante con pane di terra e produttrici di tappeti erbosi in zolle, quindi con potenziale rischio di diffusione dell'insetto.

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462”.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e s.m.i.;

- visto il Decreto ministeriale 3 aprile 2024, n. 0154311;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di prendere atto, per quanto citato in premessa, della necessità di aggiornare le misure e le condizioni per la coltivazione e movimentazione di piante per le aziende produttrici di materiali vegetali in vaso, con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi in zolle, ricadenti nelle aree delimitate per *Popillia japonica*;
2. di stabilire che tali misure devono essere applicate a partire dal 15 maggio di ogni anno;
3. di stabilire che sono necessari costanti aggiornamenti relativi alle misure e alle procedure e pertanto annualmente sarà predisposta una circolare informativa che sarà resa disponibile sul sito istituzionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>;
4. di abrogare la Determinazione Dirigenziale n. 160 del 4 marzo 2024 e i relativi allegati 1, 2, 3, 4;
5. di dare atto che il presente atto è applicato nei comuni attualmente ricadenti nelle aree delimitate e resta applicabile anche nei nuovi comuni che ricadranno in area delimitata per *Popillia japonica* a seguito di successivi atti di aggiornamento dell'area delimitata approvati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e pubblicati sul sito sul sito istituzionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci